



**Corte di Appello di Brescia**  
**Comitato per le Pari Opportunità**  
 presso il Consiglio Giudiziario di Brescia

**REGOLAMENTO**

**Art. 1. Costituzione**

Al fine di assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di azioni positive consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza sostanziale dei generi nell'esercizio delle attività giurisdizionali, è costituito presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Brescia il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Brescia.

**Art. 2. Composizione**

Il Comitato dura in carica quattro anni; i suoi componenti restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.

Il Comitato è composto da otto membri di cui:

- un o una componente del consiglio giudiziario nominato tra i magistrati eletti;
- due magistrati, di cui almeno una donna, designati congiuntamente dalla giunta distrettuale dell'ANM e/o dall'ADMI, preferibilmente svolgenti funzioni giudiziarie diverse (civili, penali, del lavoro, di appello);
- una donna avvocato, designata dal comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero, in mancanza del C.P.O., dallo stesso Consiglio dell'ordine;
- un'esperta in materia di parità, designata dalla consigliera regionale di Parità o dalla Commissione Pari Opportunità presso la Regione;
- una componente del Comitato pari Opportunità costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte d'Appello o, in mancanza del detto

CPO, designata dall'organismo di Rappresentanza Unitaria del personale Previsto dall'art. 43 cod. P.O. o ancora, ove questo non provveda, indicata dal Dirigente amministrativo della Corte.

- un magistrato onorario individuato tra i componenti eletti del Consiglio Giudiziario
- un magistrato onorario in servizio nel Distretto designato tramite interpellato.

Alla scadenza del mandato, qualora le associazioni e le amministrazioni su indicate non provvedano alla designazione delle loro rappresentanti, quelle facenti parte del precedente comitato sono prorogate di diritto fino a quando non interverranno le nuove nomine.

Presidente di diritto del Comitato è il componente togato del Consiglio giudiziario.

Al suo interno, il comitato nomina il vice Presidente.”

**Art.3 Finalità**

Le finalità del CPO sono da individuarsi:

- nella piena realizzazione di condizioni di parità e di non discriminazione di genere;
- nella rimozione di ogni discriminazione che impedisca una effettiva parità professionale;
- parità professionale tra magistrati e magistrato;
- nella valorizzazione del lavoro delle donne magistrato sia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro che in quello della qualificazione e formazione professionali;

**Art. 4. Funzioni**


La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio Giudiziario, interventi volti ad assicurare una reale pari opportunità tra uomo e donna.

Ha funzioni ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti del Consiglio Giudiziario e del CPO presso il CSM (CPOM) nelle materie di pertinenza, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alle valutazioni di professionalità e alla osservanza delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di tutela di genere.

A tal fine, nel rispetto dei canoni operativi di ragionevolezza, funzionalità, certezza e prevedibilità ed assicurando nel contempo la trasparenza e la conoscibilità degli atti e degli interventi posti in essere, d'ufficio o anche su sollecitazione di chiunque sia interessato, esso si pone i seguenti compiti:



- a) analizzare, previa attività di documentazione e raccolta dati provenienti da tutti gli uffici giudiziari del distretto, il lavoro giudiziario quotidiano, per verificare il rispetto nella materia tabellare delle esigenze delle magistrature in gravidanza o che provvedono in via esclusiva o prevalente alla cura dei figli, previa audizione degli stessi magistrati al fine della determinazione dei turni di servizio o feriali, alla stregua di quanto previsto nel paragrafo 42 della circolare n. 27060 del 19 dicembre 2005 sulle tabelle di organizzazione degli uffici;
- b) monitorare le soluzioni organizzative degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, almeno ad ogni inizio di anno giudiziario
- per l'aggiornamento dei dati sulla distribuzione del numero e delle posizioni dei magistrati, donne e uomini, di ciascun ufficio;
  - per tentare di evitare fenomeni di 'segregazioni di genere';
  - per studiare sistemi di rilevamento del lavoro svolto ripartito per genere, compatibilmente con la auspicabile individuazione di standard di produttività minimi e massimi (da parte del CSM e della ANM);
- c) favorire, anche mediante incontri di studio, convegni e formazioni di reti telematiche, lo scambio di esperienze con realtà esterne al mondo giudiziario, in tema di organizzazione del lavoro, anche per valutare la possibilità di suggerire la creazione di precondizioni sociali indispensabili per conciliare il lavoro professionale con la cura della famiglia (servizi di aiuto e assistenza alla famiglia, previsioni di orari di lavoro compatibili con il ruolo parentale, creazioni di asili nido all'interno degli uffici giudiziari);
- d) favorire la conoscenza tra tutti i magistrati, gli avvocati ed il personale degli uffici giudiziari delle normative a tutela delle pari opportunità, dei congedi parentali e della maternità;
- e) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione, nonché intraprendere azioni positive a seguito della segnalazione o la denuncia di prassi distorte o di circolari o direttive che non rispettino il principio di non discriminazione;
- f) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a creare e diffondere una cultura di rappresentanza femminile, nonché a promuovere la partecipazione delle donne negli organi istituzionali e associativi, sollecitando l'effettiva applicazione di norme di leggi e regolamenti;
- g) monitorare in concreto il rispetto dell'art. 48 d.lvo 11 aprile 2006, n. 198 nelle scelte dei candidati al fine di garantire il riequilibrio delle presenze femminili negli uffici direttivi e semidirettivi e comunque nelle posizioni apicali.



#### **Art. 4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.**

##### **Il Presidente:**

- rappresenta il Comitato anche con gli organismi esterni;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio Giudiziario sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;
- delega il vice presidente o altro componente a rappresentare il comitato in caso di urgenza.

##### **Il Vice Presidente:**

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

##### **Il Segretario:**

Fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio Giudiziario svolge le usuali attività di Segreteria.

#### **Art. 5. Organizzazione interna del Comitato.**

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

#### **Art. 6. Convocazioni.**


Il Presidente convoca il Comitato almeno ogni quattro mesi.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno due componenti e decide con la presenza di almeno quattro componenti.

La convocazione delle sedute è comunicata ai componenti all'esito della precedente seduta, ovvero per via telematica sette giorni prima; il termine può essere abbreviato in caso di convocazione straordinaria, ma non può essere inferiore a tre giorni.

Il Presidente forma l'ordine del giorno, con l'assistenza del segretario, anche su indicazione dei componenti e lo comunica, per via telematica, nel termine di cui al precedente comma tre.

Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice.



In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 7. Decadenza e Dimissioni**

Il componente del Comitato Pari opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni. Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, gli organismi deputati alla nomina dei componenti provvederanno alla sostituzione del componente dimissionario o decaduto, che comunque rimarrà in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 8. Diritto di informazione.**

Il Consiglio Giudiziario assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio Giudiziario e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

#### **Art. 9. Sportello elettronico di ascolto**

E' istituito un indirizzo di posta elettronica presso il Presidente e la Segreteria del CPOCG per acquisire comunicazioni o istanze in ordine a problematiche di genere provenienti dai magistrati, uomini e donne, del distretto.

In caso si ravvisi la necessità ed urgenza di comunicare al CPOCG le questioni prospettate il Presidente c/o i/le componenti possono richiedere una sollecita convocazione del Comitato stesso.

#### **Art. 10. Strumenti e Risorse.**

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio Giudiziario:

- la collaborazione degli Uffici dello stesso;
- l'utilizzazione di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche;
- e quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

